



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 30/10/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2013, n. 1906

Comunità montana del Gargano soppressa; disposizioni per il passaggio delle funzioni, dei compiti e delle attività ai sensi dell'art. 5 bis, comma 3, della l.r. n. 36/2008, introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012.

Il Presidente della Giunta Regionale on. Nichi Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. "Cooperazione istituzionale e Associazionismo", confermata dal Dirigente del Servizio Enti Locali, riferisce.

Con legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 la Regione Puglia, sulla base di valutazioni strettamente connesse alle disposizioni statali introdotte dalla legge n. 191 del 23.12.2009 (c.d. legge finanziaria per l'anno 2010), dirette al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, dispose la soppressione delle Comunità montane previste e regolate in ambito regionale dalla l.r. 4 novembre 2004, n. 20.

La stessa norma recava anche l'istituzione di appositi Commissari liquidatori, incaricati di predisporre, per ciascun Ente, un piano di successione per la disciplina del trasferimento di funzioni e compiti già svolti dalla soppressa Comunità in favore dei relativi Comuni in forma associata ovvero, in mancanza di costituzione di forme associative tra gli stessi, in favore delle Province competenti per territorio.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 221 dell'8.3.2010, il dott. Gaetano Cusenza veniva nominato Commissario liquidatore della Comunità montana del Gargano.

I Comuni e le Province interessate, però, esprimevano, in sede di Cabina di regia ex art. 8, l.r. n. 36/2008, ferma contrarietà al subentro; ciò induceva la Regione a modificare radicalmente il predetto processo di liquidazione.

Si giungeva in tal modo alla revisione normativa del regime successorio, contenuta nelle disposizioni di cui alla l.r. 10 dicembre 2012, n. 36 recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36, da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2010, n. 5", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 179 dell'11 dicembre 2012, i cui principi ispiratori possono così riassumersi:

- presa d'atto dell'opposizione dei Comuni e delle Province a succedere nelle funzioni e nei compiti già svolti dalle sopresse CC.MM.;
- redistribuzione di singole funzioni e/o attività alle pubbliche amministrazioni competenti per materia;
- successione della Regione Puglia nelle residue funzioni di pubblico interesse;
- tutela dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle stesse Comunità;
- semplificazione e accelerazione del processo di estinzione.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della citata l.r. n. 36/2012, si stabiliva il principio della successione a titolo generale della Regione Puglia in tutti i rapporti

attivi e passivi non esauriti alla data di entrata in vigore della legge (comma 6) e in tutti i giudizi attivi e passivi delle comunità montane (comma 7), fatta eccezione per quelli riferiti a funzioni e compiti specifici elencati ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo che di seguito si specificano:

- le attività delegate da soggetti diversi dalla Regione tornano ad essere esercitate direttamente dai soggetti deleganti, in conformità ai principi generali in materia (comma 3);
- ai sensi del comma 4 dell'art. 5, si dispone che le funzioni in materia di tutela e salvaguardia forestale, ivi compresa la lotta agli incendi boschivi, nonché le attività nel settore degli impianti irrigui vengono svolte dall'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), alla quale la legge istitutiva (l.r. n. 3/2012) espressamente attribuisce tali competenze in via esclusiva in ambito regionale;
- sono sottratti, poi, dal regime successorio in capo alla stessa Regione le funzioni e i compiti connessi alla promozione socio-economica e alla valorizzazione del territorio montano in attuazione dell'art. 44 Cost. che, ai sensi del comma 5 dell'art. 5, vengono attribuiti alla competenza dei singoli Comuni già appartenenti alla Comunità soppressa.

L'art. 2 della citata norma introduceva l'art. 5bis della l.r. n. 36/2008 che reca la disciplina delle procedure di liquidazione delle Comunità montane, a norma delle quali, in particolare (comma 1), ciascun Commissario liquidatore è tenuto a consegnare alla Regione Puglia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli elenchi dettagliati delle attività esistenti, dei procedimenti amministrativi in corso, dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza, dei giudizi pendenti, nonché i libri contabili e gli altri documenti dell'Ente, unitamente al conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio o all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, la Giunta regionale, ai sensi del successivo comma 3, adotta apposito provvedimento con cui dispone l'effettivo trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle attività già svolte dalle sopresse Comunità ai soggetti destinatari, individuati secondo i richiamati criteri di riparto dettati dall'art. 5 l.r. 36/2008 come novellato.

Nell'ambito di tale procedimento, particolare rilevanza assume l'individuazione del contingente di personale da trasferire all'ARIF per consentirle di espletare in maniera adeguata le attività attribuite ai sensi dell'art. 5, comma 4.

A tale ultimo proposito, viene fissato l'ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il Direttore della stessa Agenzia provvede, ai sensi delle disposizioni che ne regolano il funzionamento, all'acquisizione del personale trasferito con il provvedimento giuntale di cui al punto precedente.

Il Commissario liquidatore della Comunità montana del Gargano, in attuazione del precetto di cui sopra, con lettera prot. n. 25 del 9 gennaio 2013, ha trasmesso al Servizio Enti Locali della Regione Puglia, tra gli altri, i seguenti elenchi e documenti:

- elenco delle attività esistenti e dei procedimenti amministrativi in corso;
- elenco dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza;
- elenco dei giudizi pendenti;
- elenco degli strumenti contabili;

Con successiva nota integrativa n. 352 del 15 marzo 2013 è stata, tra l'altro, segnalata la sussistenza in capo alla stessa Comunità della qualità di socio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia.

Da ultimo, con comunicazione pervenuta via posta elettronica in data 4 settembre 2013, è stato trasmesso l'elenco aggiornato dei giudizi pendenti in cui è parte l'Ente in questione.

Va rammentato, peraltro, che nelle more del perfezionamento dei provvedimenti per il passaggio delle funzioni, la l.r. 7 agosto 2013, n. 26, "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 110 suppl. dell'8

agosto 2013, produceva un'ulteriore modifica alla citata l.r. n. 36/2008.

In particolare, l'articolo 29 "Integrazione alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36", introduceva il comma 2bis all'art. 5bis della l.r. n. 36/2008, da ultimo modificata dalla l.r. n. 36/2012, che, attesa l'esiguità dei compiti residui connessi al completamento della liquidazione delle Comunità montane e la necessità di contenere le spese delle procedure di liquidazione, dispone la decadenza dai rispettivi incarichi dei Commissari liquidatori e la contestuale nomina di un Commissario liquidatore unico a valere per tutte le sopresse Comunità montane; con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 550 del 9.8.2013, il dott. Giuseppe Marotta è stato nominato Commissario liquidatore unico delle Comunità.

Si rende necessario, conseguentemente, che la Giunta regionale, sulla scorta degli atti e documenti trasmessi, provveda ad adottare le opportune determinazioni finalizzate a dare concreta attuazione al riparto di funzioni e attività sopra delineato, disponendo l'effettivo trasferimento delle singole competenze e attività in capo ai soggetti pubblici interessati ai sensi dell'art. 5bis, comma 3, della l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012, anche al fine di consentire l'adozione del prescritto decreto presidenziale di estinzione degli stessi Enti comunitari.

Quanto agli esiti del processo di liquidazione della Comunità montana in argomento e ai riflessi finanziari della successione nei relativi rapporti giuridici ed economici, si ritiene opportuno disciplinarne la definizione nell'ambito di un apposito provvedimento dove trovino composizione unitaria le risultanze economico-finanziarie di tutte le CC.MM. sopresse in attuazione delle disposizioni della l.r. n. 36/2012.

Sezione "Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni."

La presente deliberazione non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della lett. k), comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997 e dell'ultimo periodo del comma 2, art. 42 della l.r. n.28/2001.

## LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

1) di prendere atto delle note della Comunità montana del Gargano n. 25 del 9 gennaio 2013 e n. 352 del 15 marzo 2013, con le quali si comunicano alla Regione Puglia, tra gli altri, gli elenchi e i documenti prescritti dal comma 1, dell'art. 5bis della l.r. 36/2008, come introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012, nella consistenza di cui alla medesima nota, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

2) di dare atto che, sulla base della predetta documentazione, non risultano in essere funzioni e compiti delegati allo stesso Ente comunitario da parte di altre pubbliche amministrazioni;

3) di prendere atto delle attività, dei rapporti e dei procedimenti amministrativi in corso presso la stessa Comunità, attestati dal Commissario liquidatore (di cui al punto 1. della nota n. 25/2013 - allegato A), e

disporre che gli stessi, ad eccezione di quelli di seguito diversamente disciplinati, sono assegnati alla competenza del Servizio regionale Provveditorato ed Economato, trattandosi di utenze e servizi necessari al mantenimento di beni in fase di acquisizione al patrimonio della Regione Puglia, in forza della deliberazione di G.R. n. 91 del 5.02.2013:

- i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. con oneri a totale carico dello Stato (allegato B) sono trasferiti alla Regione Puglia che ne assicurerà la gestione successiva tramite il competente Servizio regionale;

- le iniziative per interventi di elettrificazione rurale (dal progetto EL/14 al progetto EL/24) (allegato C) sono assegnati alla competenza dei Comuni interessati ai sensi della l.r. 10 dicembre 2012, n. 36, art. 5, comma 5, trattandosi di attività connesse alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano per l'espletamento delle quali gli stessi Comuni si avvalgono delle risorse di cui all'art. 5, comma 10 della citata l.r. n. 36/2012;

- la partecipazione alla " Gruppo di Azione Locale Gargano, soc. cons. a r.l.", con sede in Monte Sant'Angelo (FG), del valore complessivo di € 29.000,00 (di cui al punto 1. della nota n. 25/2013 - allegato A), nonché la qualità di socio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia (di cui alla nota n. 352/2013 - allegato A) vengono acquisite al patrimonio della Regione Puglia che ne disciplinerà la successiva destinazione tramite il competente Servizio Controlli;

- "i servizi di prestazione di telecomunicazione riconducibili alla rete wireless", così come individuati nella comunicazione del Commissario liquidatore (di cui al punto 1. della nota n. 25/2013 - allegato A), sono assegnati, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l.r. sopra indicata, alla competenza dei singoli Comuni interessati, trattandosi di attività connesse alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla valorizzazione del territorio montano per l'espletamento delle quali gli stessi Comuni si avvalgono delle risorse di cui all'art. 5, comma 10 della citata l.r. n. 36/2012;

- quanto ai "servizi di assistenza ai cittadini inerenti le attività dell'ENEL e della C.C.I.A.A.," indicati nella medesima comunicazione del Commissario (di cui al punto 1. della nota n. 25/2013 - allegato A), si da atto che, con nota n. 0000086 del 22.01.2013 (allegato A), l'Ente comunitario ha comunicato il recesso dalle relative convenzioni;

4) di prendere atto dell'elenco (allegato D) del personale dipendente del medesimo Ente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e disporre l'inoltro dello stesso elenco, in copia conforme, all'ARIF per consentire il tempestivo adempimento delle attività di cui al comma 5 dell'art. 5bis della l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012;

5) di prendere atto dell'elenco aggiornato dei giudizi pendenti nella consistenza di cui alla comunicazione pervenuta per posta elettronica in data 4 settembre 2013 (allegato E) e disporre che nei relativi giudizi succede la Regione Puglia ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 dell'art. 5 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della l.r. 36/2012, ad eccezione di quelli correnti con l'arch. Matteo Totaro che sono attribuiti alla competenza dell'ARIF a seguito del previsto passaggio dello stesso dipendente nei ruoli dell'Agenzia ai sensi dell'art. 5bis, comma 3, citata l.r.;

6) di incaricare il dirigente del Servizio Enti Locali della Regione Puglia, di intesa con il Commissario liquidatore unico, di porre in essere tutte le attività necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni, dei compiti e delle attività in capo ai soggetti subentranti, avvalendosi a tale scopo del personale e degli uffici della Comunità, fino al completamento delle relative operazioni;

7) di disporre che eventuali questioni che dovessero emergere successivamente alla estinzione della Comunità, saranno disciplinate con apposita deliberazione di Giunta regionale, in conformità ai principi indicati dall'art. 5 della l.r. n. 36/2008, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 36/2012;

- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- 9) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio regionale entro 10 giorni dalla data di adozione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola